



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 ottobre 2012 (12.11)  
(OR. en)**

**15492/12**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0165 (COD)**

---

**CODEC 2492  
AGRILEG 154  
PE 479**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio estendendo il periodo della sua applicazione e aggiornando i nomi di un paese terzo e delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 25 - 26 ottobre 2012)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto il relatore, Paolo DE CASTRO (S&D - IT), ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, tre emendamenti alla proposta di decisione. Tali emendamenti erano stati concordati durante i contatti informali di cui sopra.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 25 ottobre 2012 la plenaria ha adottato i tre emendamenti (emendamenti 1 - 3) alla proposta di decisione. La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e rispecchiano quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvarla. L'atto legislativo sarebbe così adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

**Estensione del periodo di applicazione della decisione 2003/17/CE del Consiglio e aggiornamento del nome di un paese terzo e dei nomi delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio estendendo il periodo della sua applicazione e aggiornando i nomi di un paese terzo e delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione (COM(2012)0343 – C7-0161/2012 – 2012/0165(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0343),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0161/2012),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2012<sup>1</sup>,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 settembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0315/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2012 in vista dell'adozione della decisione n. ..../2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio estendendo il periodo della sua applicazione e aggiornando i nomi di un paese terzo e delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

---

<sup>1</sup> Parere del 18 settembre 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>2</sup> Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012.

- (1) La decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi<sup>1</sup>, stabilisce che, per un periodo limitato, le ispezioni in campo effettuate nei paesi terzi sulle colture di sementi di determinate specie siano considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità agli atti giuridici dell'Unione e che le sementi di determinate specie prodotte in tali paesi terzi siano considerate equivalenti alle sementi prodotte in conformità agli atti giuridici dell'Unione.
- (2) Le ispezioni in campo effettuate nei paesi terzi sembrano offrire ancora le stesse garanzie delle ispezioni in campo effettuate dagli Stati membri. È quindi opportuno continuare a considerarle equivalenti.
- (3) Poiché la decisione 2003/17/CE cesserà di produrre effetti il 31 dicembre 2012, è opportuno che il periodo per il quale tale decisione riconosce l'equivalenza sia prorogato. Appare pertanto opportuno prorogare il periodo di dieci anni.
- (4) Il riferimento alla Jugoslavia nella decisione 2003/17/CE dovrebbe essere soppresso. In quanto membro dei sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi nel commercio internazionale e membro dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi, la Serbia dovrebbe essere aggiunta all'elenco dei paesi terzi dell'allegato I della decisione 2003/17/CE. Inoltre, alcune autorità incaricate della certificazione e del controllo della produzione, figuranti nell'allegato I della decisione 2003/17/CE, hanno cambiato nome.
- (5) ***È opportuno abrogare le disposizioni della decisione 2003/17/CE che fanno riferimento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>2</sup>, poiché, nell'ambito della presente decisione, la loro applicazione sarebbe incompatibile con il sistema di poteri delegati e poteri di esecuzione introdotti dagli articoli 290 e 291 del trattato.***

---

<sup>1</sup> GU L 8 del 14.1.2003, pag.10.

<sup>2</sup> GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2003/17/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione 2003/17/CE è così modificata:

- 1) *l'articolo 4 è abrogato;*
- 2) *l'articolo 5 è abrogato;*
- 3) all'articolo 6, la data "31 dicembre 2012" è sostituita dalla data "31 dicembre 2022";
- 4) l'allegato I è sostituito dall'allegato della presente decisione.

#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

#### Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ..., il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

ALLEGATO

"ALLEGATO I

Paesi, autorità e specie

Paesi(*)	Autorità	Specie indicate nelle seguenti direttive
1	2	3
AR	Istituto Nacional de Semillas (INASE) Av. Paseo Colón 922, 3 Piso 1063 BUENOS AIRES	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
AU	Australian Seeds Authority LTD. P.O. BOX 187 LINDFIELD, NSW 2070	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
CA	Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate 59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1A 0Y9	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
CL	Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola y Ganadero, División de Semillas Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 - SANTIAGO DE CHILE	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE

HR	State Institute for Seed and Seedlings,  Vinkovacka Cesta 63 HR-31000 OSIJEK	2002/54/CE  66/401/CEE  66/402/CEE  2002/57/CE
IL	Ministry of Agriculture & Rural Development Plant Protection and Inspection Services P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250	66/401/CEE  66/402/CEE  2002/57/CE
MA	D.P.V.C.T.R.F. Service de Contrôle des Semences et Plants, B.P. 1308 RABAT	66/401/CEE  66/402/CEE  2002/57/CE
NZ	Ministry for Primary Industries, 25 "THE TERRACE" P.O. BOX 2526  6140 WELLINGTON	2002/54/CE  66/401/CEE  66/402/CEE  2002/57/CE

RS	<p>Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD</p> <p><i>Il ministero dell'Agricoltura ha autorizzato le seguenti istituzioni a rilasciare certificati OCSE:</i></p> <p>National Laboratory for Seed Testing Maksima Gorkog 30 - 21000 Novi Sad</p> <p>Maize Research Institute "ZEMUN POLJE" Slobodana Bajica 1 11080 ZEMUN, BEOGRAD</p>	<p>2002/54/CE</p> <p>66/401/CEE</p> <p>66/402/CEE</p> <p>2002/57/CE</p>
----	---	---

TR	Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Variety Registration and Seed Certification Centre Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62 P.O.BOX: 30,  06172 Yenimahalle/ANKARA	2002/54/CE  66/401/CEE  66/402/CEE  2002/57/CE
US	USDA - Agricultural Marketing Service Seed Regulatory & Testing Branch 801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054	2002/54/CE  66/401/CEE  66/402/CEE  2002/57/CE
UY	Instituto Nacional de Semillas (INASE) Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29 91001 PANDO - CANELONES	66/401/CEE  66/402/CEE  2002/57/CE
ZA	National Department of Agriculture, C/O S.A.N.S.O.R. Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981, 0040 PRETORIA	66/401/CEE  66/402/CEE – solo per quanto concerne le sementi <i>Zea mays</i> e <i>Sorghum spp.</i>  2002/57/CE

(\*) AR – Argentina, AU – Australia, CA – Canada, CL – Cile, HR – Croazia, IL – Israele, MA – Marocco, NZ – Nuova Zelanda, RS – Serbia, TR – Turchia, US – Stati Uniti, UY – Uruguay, ZA – Sud Africa".